



2023/2773

14.12.2023

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2773 DELLA COMMISSIONE**

**del 13 dicembre 2023**

**che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda talune disposizioni relative al FEAGA e al FEASR sui metodi di audit, sul controllo delle operazioni e sulla dichiarazione di gestione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 82, e l'articolo 92,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116, comprese le norme relative ai metodi di audit che gli organismi di certificazione devono applicare, il controllo delle operazioni e la dichiarazione di gestione.
- (2) In particolare, l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce norme relative alle metodologie di audit. Nella versione in lingua inglese dell'ultima frase dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento di esecuzione, il verbo ausiliario modale «may» è utilizzato per stabilire una regola al posto dell'ausiliare modale «shall», che è quello solitamente utilizzato per stabilire norme vincolanti nei regolamenti di esecuzione della Commissione. A fini di chiarezza giuridica e per garantire la certezza del diritto, è opportuno sostituire «may» con «shall» e la disposizione dovrebbe essere rettificata di conseguenza.
- (3) Inoltre, l'articolo 64, primo paragrafo, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione <sup>(3)</sup> con effetto dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, l'articolo 64, secondo paragrafo, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, come rettificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/860 <sup>(4)</sup>, prevede che alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuino ad applicarsi in relazione a determinate spese sostenute e pagamenti effettuati a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> per l'anno civile 2022 e precedenti; per le misure attuate fino al 31 dicembre 2022 a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013 <sup>(6)</sup>, (UE) n. 229/2013 <sup>(7)</sup>, (UE)

<sup>(1)</sup> GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/860 della Commissione, del 25 aprile 2023, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda la trasparenza, la dichiarazione di gestione, l'organismo di coordinamento, l'organismo di certificazione e talune disposizioni per il FEAGA e il FEASR (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 23).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

n. 1308/2013 <sup>(8)</sup> e (UE) n. 1144/2014 <sup>(9)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio; ai regimi di aiuto di cui all'articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(10)</sup> in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per operazioni eseguite in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto; nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(11)</sup>. In particolare, per quanto riguarda il controllo delle operazioni a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2116, l'articolo 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 prevede la continuazione dell'applicazione degli articoli da 42 a 47 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. Tuttavia, il capo IV, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce già norme complete e rivedute relative all'esecuzione da parte degli Stati membri del controllo delle operazioni e, pertanto, gli articoli da 42 a 47 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 non dovrebbero continuare ad applicarsi. L'articolo 64, secondo paragrafo, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.

- (4) Per tenere conto della necessità di coerenza nell'applicazione di determinate disposizioni in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(12)</sup>, del regolamento (UE) n. 228/2013 e del regolamento (UE) n. 229/2013, è necessario modificare il testo della dichiarazione di gestione. È pertanto necessario rettificare l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 dovrebbe essere pertanto rettificato di conseguenza.
- (6) L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/860 dispone che le rettifiche da esso apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2023. Di conseguenza, anche le rettifiche apportate dal presente regolamento dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere da tale data.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 è così rettificato:

1) l'articolo 7, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

<sup>(10)</sup> Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

<sup>(11)</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

<sup>(12)</sup> Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

«4. La verifica sostanziale delle spese comprende la verifica della legalità e della regolarità delle operazioni sottostanti a livello dei beneficiari finali per quanto riguarda le misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014, nonché per il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento a norma, rispettivamente, del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, e dell'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115. A tal fine l'organismo di certificazione può accompagnare l'organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco di secondo livello. L'organismo di certificazione non accompagna l'organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco iniziali, tranne nelle situazioni in cui sarebbe materialmente impossibile ri-verificare il controllo iniziale effettuato dall'organismo pagatore.»;

2) all'articolo 64, secondo comma, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7, gli articoli da 21 a 25, l'articolo 27, l'articolo 28, l'articolo 29, l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 31 a 40 di tale regolamento di esecuzione continuano ad applicarsi:»;

3) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO I

#### Dichiarazione di gestione — Organismo pagatore di cui all'articolo 4

Io sottoscritto/a ..., direttore/direttrice dell'organismo pagatore ..., presento di seguito i conti dell'organismo pagatore da me presieduto relativi all'esercizio finanziario 16/10/xx - 15/10/xx + 1.

Sulla base della mia valutazione e delle informazioni di cui dispongo, incluse, fra l'altro, le risultanze dell'operato del servizio di controllo interno, dichiaro quanto segue:

- a mia conoscenza i conti in questione forniscono un quadro veridico, completo e accurato delle spese e delle entrate nell'esercizio finanziario sopra menzionato. In particolare, tutti i debiti, gli anticipi, le garanzie e le scorte a me noti sono stati registrati nei conti e tutte le entrate riscosse in relazione al FEAGA e al FEASR sono state debitamente accreditate ai fondi pertinenti;
- il sistema da me attuato fornisce ragionevoli garanzie:
  - i) che i pagamenti siano legittimi e regolari in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno civile 2022 e anteriormente, per quanto riguarda le misure stabilite dai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013, e (UE) n. 1144/2014; per i regimi di aiuto di cui all'articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per operazioni eseguite in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto; e per quanto riguarda il FEASR, in relazione alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nell'ambito dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;
  - ii) che i sistemi di governance di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2116 funzionino correttamente e garantiscano che la spesa sia stata effettuata conformemente all'articolo 37 di tale regolamento;
  - iii) sulla qualità e l'affidabilità del sistema di comunicazione e dei dati sugli indicatori per quanto riguarda i tipi di interventi di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e sul fatto che la spesa coincida con gli output corrispondenti comunicati e sia stata effettuata conformemente ai sistemi di governance applicabili.

Le spese iscritte nel bilancio sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nel regolamento (UE) 2021/2116.

Confermo inoltre che sono state predisposte misure antifrode efficaci e proporzionate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116, che tengono conto dei rischi individuati.

Quanto precede è tuttavia soggetto alle seguenti riserve:

Confermo infine di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata che potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi economici dell'Unione.

Firma».

\_\_\_\_\_